

L'infanticidio nella legislazione penale: uno sguardo al passato per capire il presente.

di Maria Pina Di Blasio

Sommario

1. L'infanticidio nei suoi aspetti penali, tra ieri e oggi. Premesse Metodologiche. –
2. Percorso storico delle motivazioni. – 3. L'infanticidio nella percezione popolare.
– 4. L'infanticidio nei codici dell'Ottocento. – 5. L'infanticidio nell'attuale codice penale: l'art. 578.

1. L'infanticidio nei suoi aspetti penali, tra ieri e oggi. Premesse Metodologiche.

Analizzare un fenomeno significa riguardarlo, con uno sguardo curioso, con la lente di ingrandimento, scandagliarne gli aspetti, anche quelli più apparentemente più insignificanti o, quanto meno distanti dallo specifico oggetto di indagine.

Le problematiche ruotanti intorno alla figura dell'infanticidio, con le sue molteplici sfaccettature, anche per la delicatezza del tema e dei suoi inevitabili risvolti umani, impongono di fare un accorto e accurato uso della lente di ingrandimento.

«Infanticidio! Sogno o son desto? E' davvero possibile un tale atto? Accade veramente? Accade questo crimine inaudito, ha un nome, esiste un preciso termine per indicarlo!»¹.

A ben vedere tali interrogativi non sono dissimili da quelli che ci poniamo ancora oggi, quando con sconcerto e incredulità, accogliamo la notizia della morte di bambini per mano delle proprie madri. E' innegabile che eventi come gli omicidi che vedono come vittime i bambini, creano stupore, vien da chiedersi come sia possibile

¹ Sono queste le domande con cui il pedagogista Johann Heinrich Pestalozzi apre il suo saggio «*Sull'infanticidio*», scritto tra il 1779 e il 1797, a conclusione della sua prima esperienza educativa con i bambini poveri di Neuhof (J. H. PESTALOZZI, *Sull'infanticidio*, ristampa italiana (a cura di) G. Di Bello, La Nuova Italia, Milano 1999, p. 16).

che una tragedia sia potuto accadere. Ci si chiede, in prima istanza, se tali gesti vadano sempre riferiti ad una componente psicopatologica o siano presenti variabili concausali socio-ambientali che possono creare i presupposti per la condotta infanticida.

E' di facile intuizione un dato: l'infanticidio non è un delitto qualunque, non è un omicidio come un altro, e non soltanto dal punto di vista sanzionatorio. La condotta della madre, soggetto attivo del reato, genera nella collettività oltre che un comprensibile sconcerto, anche un certo grado di curiosità, molto spesso morbosa e di questo se ne ha riprova ogni giorno. Un caso emblematico, fra i tanti, fu il delitto di Cogne², un caso che ha fatto molto parlare di sé, seguito a livello nazionale e supportato energicamente dai mezzi di comunicazione di massa. Le indagini, il processo e la condanna sono stati tutti scrupolosamente monitorati nel tempo, dove l'opinione pubblica ha espresso il proprio giudizio spesso senza appello.

Non v'è dubbio che l'infanticidio, oltre che ad essere umanamente inaccettabile è anche culturalmente destabilizzante. Nel momento in cui vengono compiuti atti tanto efferati e del tutto privi di un'apparente giustificazione, viene chiamata in causa, quasi sempre, una patologia mentale. Molto spesso non è così, perché una vera e propria patologia non c'è, o quantomeno non è dimostrata. Invocare lo stato di incapacità, in sede processuale, è funzionale alla difesa delle tante Medee di turno per beneficiare delle attenuanti in termini di pena per i loro reati.

Spesso, nella realtà fenomenica, ed è questo ciò che più sorprende, questi omicidi maturano in ambienti che potremmo definire "socialmente sani", con donne dall'apparente vita regolare, con un percorso di vita segnato anche da molte soddisfazioni personali. Ciò dimostra che il mostruoso non è poi ad esclusivo appannaggio dell'insanità mentale o della deprivazione economica. Infatti, è importante sottolineare, e dalla casistica emerge con chiarezza, che solo una minima parte delle donne che si macchiano di questi orrendi delitti risultano poi,

² La vicenda risale al 30 gennaio 2002 a Cogne in Valle d'Aosta: un bambino di appena tre anni, Samuele Lorenzi, venne assassinato con 17 colpi di un misterioso oggetto contundente, sferratogli sulla testa, mentre per pochissimi minuti, otto al massimo, è rimasto da solo nella villetta di Montroz, frazione di Cogne, in Val d'Aosta. (www.misteriditalia.it).

effettivamente essere affette da vere e proprie patologie mentali. Per la maggior parte di loro si tratta di disturbi della personalità causati da tutta una serie di altri motivi: economici, sociali, psicologici, oppure da mera negligenza e di mancanza del senso della responsabilità.

Pur esulando dal presente lavoro un'indagine circa i risvolti di natura sociologica, antropologica, psicopatologica tuttavia, da questi non si può prescindere. Un esame sui soli aspetti squisitamente giuridici finirebbe per tradire la stessa *ratio* sottesa alle stesse norme su tema, se è vero che per tradizione risalente il nostro è un “diritto sul fatto”, che interviene a disciplinare eventi empiricamente verificatesi in natura e che il Legislatore non può lasciare privi di regolamentazione.

L'uccisione di un figlio, prima che un omicidio, un reato, penalisticamente inteso, è un fatto, un accadimento con cui fare i conti, dal punto di vista naturalistico un evento che esige una spiegazione, la ricostruzione dell'*iter* motivazionale. Peraltro, se è vero che il grado di civiltà di un Paese si misura dal contenuto del suo codice penale, più esattamente dal suo sistema repressivo, si apprezza meglio un *excursus storico* di questo tipo che, anzi costituisce davvero un passaggio obbligato, al termine del quale, è possibile affermare di aver usato bene la nostra lente di ingrandimento. E quel che ci è dato di vedere attraverso di essa permette di suggerire strategie, metodi e soluzioni per porre fine o (almeno parzialmente mitigare) gli effetti di un fenomeno di così grande allarme sociale come l'infanticidio. Ne guadagnerà, la collettività tutta. Si è ritenuto utile, ai fini di una visione unitaria del fenomeno e una maggiore comprensione dell'infanticidio, e per ragioni di coerenza sistematica, una sua breve ricostruzione storica corredata con gli opportuni elementi di contesto, per poi passare in rassegna alcuni processi, che com'è noto, sono una fonte preziosa, una miniera di informazioni, dati, notizie sui fatti e circostanze. Dalla loro lettura spesso emergono stati d'animo e le passioni dei protagonisti.

E con particolare riferimento all'infanticidio, gli archivi dei tribunali conservano documenti che ci tramandano, di là degli aspetti prettamente processual-penalistici

delle singole vicende umane, anche la percezione emotiva che il popolo avvertiva di tali eventi³.

2. Percorso storico delle motivazioni. – Nella Grecia antica le legislazioni di Licurgo e di Solone consentivano l’abbandono e l’infanticidio. Le vittime sacrificali erano soprattutto le figlie, considerate un peso per la famiglia che doveva fornirle di dote⁴ perché potessero trovare marito. Solitamente veniva fatta sopravvivere una sola femmina. Sia nell’età classica che in quella ellenica, l’infanticidio era così diffuso e praticato da non suscitare alcun stupore: il figlio era considerato una *res* di proprietà dei genitori e, in quest’ottica la legislazione gli riconosceva il diritto di scegliere se accettare il bambino oppure sopprimerlo entro il quinto giorno di vita. Numerosi fonti storiche ci raccontano che presso agli spartani Licurgo assegnò il diritto di vita e di morte sui neonati agli anziani della tribù, i quali condannavano a morire quelli nati deboli o malformati giustificando tale gesto con la loro inutilità, gettandoli tra i rifiuti ai piedi del monte Taigeto⁵.

A questo modo di vedere le cose non si sottraevano neppure i grandi pensatori. Platone, ad esempio, approvò l’infanticidio in caso di evidenti e gravi malformazioni del neonato e non ammise che i *figli di nessuno* potessero entrare a far parte della sua Repubblica ideale⁶. Non dissimilmente si esprimevano Aristotele e Aristippo. Tuttavia non mancavano voci di dissenso, come quella dell’oratore ateniese Isocrate

³ La letteratura, sul punto, ha raccolto e illustrato una nutrita casistica processuale nell’Italia dell’Ottocento. Cfr. M. P. CASARINI, *Maternità e infanticidio a Bologna: fonti e linee di ricerca*, in *Quaderni storici*, n. 49, 1982; M. P. CASARINI, *Il buon matrimonio; tre casi di infanticidio nell’800*, in *Memoria*, n. 7, settembre 1983; D. DE ROSA, *Il baule di Giovanna. Storie di abbandoni e infanticidi*, Sellerio, Palermo 1995; M. PELAJA, *Istinto di vita e amore materno. Un infanticidio nel 1983*, in *Memoria*, n. 1, 1° marzo 1983; R. SELMINI, *Profilo storico sull’infanticidio*, in G. Bock, G. Nobili (a cura di), *Il corpo delle donne*, Trabeuropa, Ancona 1988; P. SORCINELLI, *Il bambino del comò. Cronaca di un processo in Corte d’Assise*, in *Storia urbana. Rivista di studi sulle trasformazioni delle città e del territorio in età moderna*, anno XII, n. 47, aprile-giugno 1989.

⁴ L’istituto della *Dote*, antichissimo, era previsto in diversi ordinamenti. In quello italiano è rimasto in vigore fino alla emanazione della Legge 151 del 1975 (Legge di Riforma del Diritto di Famiglia). (A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, quarantesima edizione, Cedam, Padova 2001, p. 99).

⁵ E. BECCHI – D. JULIA, *Storia dell’infanzia*, I parte, Ed. Laterza, Bari 1996, p. 26.

⁶ *Ivi*, p. 27.

che, fortemente contrario anche all'abbandono dei neonati, annoverava l'infanticidio, assimilandolo, all'assassinio e all'incesto.

A Tebe invece, vigeva formalmente il divieto di infanticidio, tale divieto, tuttavia, subiva non poche eccezioni. Infatti, in caso di estrema miseria i genitori avevano la facoltà di vendere il bambino con 'ausilio e l'assistenza di un magistrato a tale scopo preposto.

Nell'antica Roma il fenomeno dell'abbandono e dell'infanticidio ricalcava nelle motivazioni sostanzialmente quello dell'antica Grecia. Anche qui il bambino era considerato una *res* il cui destino era appeso ad un filo, dipendente come era dal più totale libero arbitrio esercitato da padre (*pater familias*). L'avvenuta al mondo nel neonato era scandita da tutta una serie di passaggi, la conclusione del quale segnava inevitabilmente il suo destino, o meglio la sua sopravvivenza. Il bimbo appena nato si trovava immediatamente sottoposto all'insindacabile volontà della figura paterna, al quale spettava decidere della sua sorte. Alla madre, figura marginale in questo ambito, non rimaneva altro da fare se non assistere passivamente e silenziosamente agli eventi, non essendole consentito alcun tipo di intervento.

L'ostetrica, una volta venuta alla luce, deponeva il neonato a terra, gesto che simboleggiava la venerazione per la madre Terra. Se il padre decideva di tenere il figlio nella sua famiglia, lo prendeva e lo sollevava in alto fra le sue braccia nel caso fosse un maschio, oppure lo consegnava alla madre, perché lo allattasse, nel caso di una femmina. Se la decisione era invece di non accettarlo, il *pater familias* ordinava all'ostetrica di tagliare il cordone ombelicale oltre il dovuto, provocando un'emorragia letale oppure ordinava che venisse annegato. Alla *levatio* ostetrica faceva seguito la *levatio* del padre che sollevava il bambino all'altezza degli occhi per il riconoscimento formale. Qualora il bambino venisse rifiutato avveniva la *expositio*⁷ del neonato fuori dalla casa familiare.

Tuttavia, anche nell'antica Roma inizialmente Romolo cercò di limitare la pratica dell'infanticidio, consentendo l'esposizione dei bambini deformi o delle figlie non

⁷ Tecnicamente è l'esposizione. Si tratta, più precisamente, dell'abbandono dei neonati da parte del *pater familias* al loro destino: si parlava anche di *ius exponendi* che rientrava nel più vasto *ius vitae ac necis* del *pater familias*.

primigenite solo quando avessero compiuto tre anni di età, nella speranza che trascorso tale lasso di tempo, i genitori avessero rinunciato a farlo.

Il neonato, oltre che ucciso o abbandonato, poteva essere venduto a veri e propri trafficanti, che lo avrebbero educato e avviato alla carriera di gladiatore nei circhi e le femmine utilizzate nei lavori domestici, come schiave o avviate alla prostituzione. Da questo punto di vista, i bambini avevano un elevato valore commerciale se allevati come schiavi o per altre mansioni variamente redditizie e per questo motivo sovente erano oggetto di rapimenti. Va segnalato che la legge puniva molto severamente tale ultima condotta: ai rapinatori di bambini era applicata la pena capitale. Tale previsione normativa, in realtà, non rappresentava una forma di tutela accordata al bambino in quanto essere umano o la volontà di punire la speculazione commerciale che ne derivava. Costituiva piuttosto una forma di protezione nei confronti del *pater familias*, e ancor prima, della sua patria potestà, lesa allorché a decidere del destino del figlio soggetti terzi, altre persone, diverse da lui, l'unico a poter e dover decidere della sorte della propria prole.

Emerge, com'è evidente un quadro, per molti aspetti, non dissimile a quello del mondo greco.

La legge pompeiana, la *Lex Cornelia de sicàris et venèficis*⁸ considerava il delitto di infanticidio punibile penalmente solo se commesso dalla madre. Ciò conferma, da questo punto di vista, la disparità di trattamento sanzionatorio riservato dalla legislazione penale del tempo agli autori del reato: delitto punibile con soggetto attivo la madre, non delitto, e perciò non punibile se soggetto attivo è il padre. Tale condizione, peraltro, rimase tale fino all'introduzione dell'estensione della pena anche all'altro genitore, che avvenne solo con l'avvento del più evoluto diritto giustiniano.

Con l'avvento del Cristianesimo e la conseguente acquisizione di diritti in dalla nascita, viene abolito il potere dei padri sui figli. Benché la legislazione romana registrasse la discrezionalità del *pater familias* con riferimento all'infanticidio diretto e indiretto e ciò fosse via via sempre più malvisto, una legge che espressamente lo

⁸ G. CARLONI – D. NOBILI, *La mamma cattiva*, ed. Guaraldi, Roma 1965, pp. 20 – 21.

vietasse e lo punisse non fu mai promulgata. Bisognerà attendere il IV secolo d.C., quando, per l'influenza del Cristianesimo e per il progressivo spopolamento di quell'immenso impero, le nuove vite diventavano moralmente ed economicamente sempre più preziose.

Infatti, nel 315 d.C., Costantino, imperatore cattolico, emanò una legge che prescriveva di assistere a spese pubbliche i bambini abbandonati. Il reato di infanticidio venne considerato un omicidio volontario vero e proprio e senza attenuanti. L'uso dell'esposizione sarà ufficialmente soppresso nel 374 d.C., quando gli imperatori Valentiniano, Valente e Graziano ordinarono a tutti i cittadini di allevare e nutrire i propri figli, pronunciando contro la loro esposizione e uccisione, pene severe che, per l'infanticidio in particolare, potevano arrivare fino alla condanna a morte.

Nel 318 d.C. Costantino dichiara ufficialmente l'infanticidio un crimine e nel 374 d.C. diviene delitto capitale nella legislazione dell'impero. In questo stesso anno Valentiniano I dispone di educare e allevare tutti i bambini, perché all'epoca era ancora praticato l'assideramento, in particolar modo per le bambine. Il Concilio di Costantinopoli equipara l'infanticidio all'omicidio e con il III Concilio di Toledo, in Spagna (589 d.C.), vengono adottate misure contro l'usanza ispanica di uccidere i propri figli.

Nel Settecento muta il contesto culturale e sociale di riferimento. E' in quest'epoca che le lamentele per le numerose nascite non in costanza di matrimonio aumentarono, grazie anche ad una accresciuta sensibilità dell'opinione pubblica illuminata, che puntò il dito soprattutto contro gli abusi sessuali che i signori e i loro figli perpetravano ai danno delle ragazze a loro servizio. Gran parte delle giovani accusate di infanticidio, infatti, erano di bassa estrazione sociale, costrette dalla misera a lavorare come sguatterie presso famiglie abbienti. Spinte dalla necessità di sopravvivenza, queste giovani donne spesso cedevano alle lusinghe di soldati di passaggio o uomini senza scrupoli che abusavano della loro ingenuità o ignoranza. Tuttavia, pene tanto severe, per non dire spietate, contro queste ragazze, vittime e carnefici allo stesso tempo, non erano valse a costituire un valido deterrente a fine di

ridurre i numerosi casi di infanticidi che, numerosi e con regolarità ciclica, si registravano.

Già nella seconda metà del Settecento una serie di scritti, composti in pieno periodo umanistico, testimoniava la gravità e l'enorme diffusione del fenomeno, che riguardava principalmente le donne nubili illegittimamente fecondate; quest'ultime ricorrevano sovente all'infanticidio per celare quella che, all'epoca, era ritenuta una colpa. Si deve agli scrittori e pensatori illuministi lo sviluppo di una nuova riflessione e valutazione sulla condizione della donna infanticida.

Verso la fine del Settecento, la discussione sulle pene previste per l'infanticidio e sul sistema sanzionatorio in generale, divenne un tema di grande attualità anche grazie all'impegno di pensatori del calibro di Cesare Beccaria e Johan Heinrich Pestalozzi, solo per citarne alcuni. A quel tempo le pene previste per le infanticide erano assai severe – in genere le madri infanticide nubili non poteva no sfuggire alla pena capitale, mentre quelle sposate venivano generalmente assolte – e tuttavia questo sembrava non bastare ad arginare la portata di un fenomeno, che sembrava inarrestabile. Il contributo di filosofi come Beccaria⁹ e Pestalozzi fu quello di proporre una maggiore attenzione ai problemi del popolo, cercando il modo per prevenire, ove possibile, l'insorgere del crimine attraverso una riforma generale dello Stato e della legislazione nel suo complesso e, quindi, non soltanto quella penale.

Fino alla fine del Settecento, dunque, con la dottrina illuministica e post-illuministica, l'infanticidio è considerato un grave delitto, più dell'omicidio

⁹ Nel 1764 Cesare Beccaria pubblicò il celebre *Dei delitti e delle pene*, in cui pone l'attenzione, tra gli altri, oltre che sulla pena di morte, dall'autore avversata soprattutto per la sua incapacità deterrente, anche sulle difficili condizioni sociali ed economiche in cui versavano molte donne, costrette a conciliare la loro condizione di nubili con quella della maternità. E' per tale oggettiva difficoltà, dunque, che ricorrevano comprensibilmente al delitto, spinte dalla disperazione e dalla debolezza. (C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, (a cura di) A. Burgio, Prefazione di S. Rodotà, Feltrinelli, Milano 2000). A conclusioni non dissimili, e sulla stessa linea argomentativa, seppure con postulati e soluzioni parzialmente diverse, giungeva pochissimi anni dopo, anche il pedagogista svizzero Johan Heinrich Pestalozzi. Pubblicò nel 1783 un saggio intitolato *Della legislazione dell'infanticidio. Verità e sogni, inchieste e rappresentazioni*, con cui si inseriva anch'egli nella vivace polemica sull'infanticidio e sulle pene con cui questo delitto doveva essere punito. (J. H. PESTALOZZI, *Della legislazione dell'infanticidio. Verità e sogni, inchieste e rappresentazioni*, 1783, ristampa, (a cura di) G. Di Bello, *La Nuova Italia*, Firenze 1999, p. 5 e ss.).

semplice, tant'è che viene punito con la pena di morte o con pene corporali assai crudeli (rogo, annegamento e simili).

A partire dall'Ottocento, nella maggior parte dei codici penali europei, alla pena di morte viene sostituita il regime di detenzione in carcere. Si consolidano posizioni espresse da Cesare Beccaria¹⁰ e di altri pensatori dell'epoca. Si tenta di rinvenire nella figura delle madri infanticide tutte le attenuanti per arrivare a condanne più miti.

Nei codici preunitari si avvertono alcune diversità nella concezione dell'infanticidio e bisognerà attendere il codice Zanardelli¹¹, il quale, con un deciso passo avanti, definirà l'infanticidio attenuante dell'omicidio volontario.

In questo codice le attenuanti per e infanticide, madri illegittime, vengono previste, come meglio si illustrerà nel prosieguo della trattazione, per motivi di onore. Da questo momento in poi la "causa d'onore", come *condicio sine qua non* della figura delittuosa, diventerà il tema sempre più centrale ai fini della sua configurabilità e conseguente responsabilità del soggetto agente. Le figura dei padri seduttori, in quest'ottica, sono del tutto assenti e, quindi nessuna colpa è loro ascrivibile, e non assumono rilievo neppure in quanto responsabili del concepimento.

Questo quadro valoriale è rimasto in vigore sino al successivo codice del 1930. Il Codice Rocco, in una visione di un diritto penale più moderno, non solo prevede un trattamento sanzionatorio più mite ma configura l'infanticidio per *causa d'onore* una autonoma figura delittuosa, sganciata dall'omicidio volontario nella veste si attenuante o causa di giustificazione. I comportamenti devianti vengono valutati e puniti secondo parametri misurati nel comportamento proposto come modello, secondo una logica che misura l'illecito nel lecito.

3. L'infanticidio nella percezione popolare. – I verbali degli interrogatori processuali ci raccontano di gravidanze vissute come malattie e testimoniano la volontà di rimozione di un evento inaccettabile, in cui a volte nemmeno la vista del neonato – indicato dalle madri come «grumo» - sembra davvero far prender loro coscienza dell'avvenuto.

¹⁰ C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, op. cit., p. 31.

¹¹ Approvato con Regio Decreto il 30 giugno 1889 e in vigore dal 1° gennaio 1890.

La stessa uccisione, a volte non è riconosciuta come tale e ne rifiutano la responsabilità: quando ammettono di essersi rese conto del parto, affermano che il bambino sia nato morto o di averlo scambiato per tale ed averlo perciò abbandonato, che sia rimasto ucciso per motivi accidentali o addirittura di non essere state capaci di allacciare il cordone ombelicale. L'autopsia rileverà poi che si tratta di morti per soffocamento e strangolamento¹².

Un esempio emblematico di questo stato di cose è il processo "Lometti", risalente al 1889. In breve: imputata di infanticidio, è stata processata a Castelvechio di Prignano nel modenese. Gli atti processuali raccontano come Chiara cerca di nascondere a tutti la propria gravidanza portando a motivo dell'accentuarsi della grossezza, una malattia, la madrazza, cioè un arresto irregolare del flusso mestruale con conseguente rigonfiamento del ventre. La stessa fu poi assolta per causa d'onore¹³.

Dagli atti processuali, come quelli del processo Lometti, emerge una ricostruzione di una figura di donna impietosa, che non sembra rendersi conto della gravità del suo gesto. L'identificazione degli stati d'animo e moventi, attraverso le fonti processuali, risulta comunque particolarmente difficile, da una parte per la distanza che intercorre tra inquirenti e l'imputata sottoposta a interrogatorio, in grandissima parte giovani nubili di umili origine contadina, e dall'altra per la impossibilità di attribuire un senso a questo gesto, che riescono a comunicare solo a tratti, che sembra rappresentare una sorta di reazione, non solo alla miseria in senso lato, ma di difesa contro un «bambino non voluto, che viene non tanto a testimoniare una colpa, quanto ad invadere scelte e ritmi di vita già difficili da difendere»¹⁴.

Tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, il fidanzamento nelle realtà contadine, col tempo perde il carattere di impegno socialmente riconosciuto e

¹² F. CAMBI – S. ULIVIERI, *Storia dell'infanzia nell'età liberale*, La Nuova Italia, Firenze 1988, p. 205.

¹³ A.S.M.O., A.T.M.O, Busta 60, Fascicolo 10, Procedimento Penale contro Lometti Chiara, anno 1889, v.f.i., Verbale di visita dell'Ufficio di Stato Civile.

¹⁴ S. SELMINI, *Profili di uno studio storico sull'infanticidio*, in G.Bock, (a cura di) G. Nobili, *Il corpo delle donne*, Trabeuropa, Ancona 1988, p. 105.

legalmente vincolante. In questo contesto una ragazza illegalmente incinta non aveva alcun strumento per ottenere il rispetto della collettività pubblicamente¹⁵.

4. L'infanticidio nei codici dell'Ottocento. – L'isolamento sociale della trasgressione sessuale trova compiuta espressione nei codici civili dell'età liberale col divieto della ricerca della paternità dei bambini illegittimi¹⁶, che da una parte fece cadere esclusivamente sulla donna ogni colpevolezza morale ed onere economico della sua maternità, e dall'altra aggravò l'emarginazione dei figli naturali, privandoli dell'identità personale e sociale. Tutto questo si tradusse, dal punto di vista fenomenico, dell'aumento impetuoso degli abbandoni dei figli della colpa negli ospizi per trovatelli¹⁷, come unica speranza per la madre di recuperare parzialmente l'onore perduto.

Ad inaugurare una tendenza alla mitigazione del trattamento sanzionatorio dell'infanticidio sarà il codice austriaco del 1803, che differenzierà l'infanticidio dall'omicidio, sebbene limitatamente all'ipotesi in cui sia commesso su un neonato illegittimo e per causa d'onore, con una pena edittale detentiva da cinque ai venti anni.

Tutti i codici italiani preunitari poi, mutuando parzialmente da quello austriaco, faranno propri, in diversi modi, il requisito dell'illegittimità del neonato: considerato in alcuni un elemento indispensabile purché si tratti specificatamente di infanticidio e non di omicidio, come nel codice toscano, estense e gregoriano, mentre in altri, come quello Lombardo-Veneto, borbonico e pontificio, esso offre la possibilità al giudice di tramutare la pena di morte in ergastolo o detenzione in carcere relativamente brevi.

Il codice penale Sardo-Piemontese del 1859 sarà anche il primo codice penale utilizzato nell'Italia unita, in quanto rimase in vigore fino al 1889, anno di nascita del

¹⁵ A. PASI, P. SORCINELLI, (a cura di), *Amori e trasgressione. Rapporti di coppia tra '800 e '900*, Dedalo, Bari 1995, p. 54.

¹⁶ G. DI BELLO – P. MERINGOLO, *In rifiuto della maternità*, ETS, Pisa 1997, p. 54.

¹⁷ E. PEVOLO, *Dal versante dell'illegittimità. Per una ricerca sulla storia della famiglia: infanticidio ed esposizione d'infante nel Veneto nell'età moderna*, in L. Berlinguer, F. Colao, *Crimine e giustizia e società veneta in età moderna*, Giuffrè, Milano 1989, p. 120.

codice Zanardelli e, con la previsione contenuta nell'art. 425, disciplina e delinea i contorni della fattispecie criminosa dell'infanticidio, che non si configura come reato autonomo, bensì come una qualifica dell'omicidio volontario, nell'ipotesi di uccisione di un neonato «di recente nato». Con l'art. 532 si concede la possibilità al giudice, in sede di comminazione delle pena, di stabilire un abbassamento da uno a tre anni, in caso di prole illegittima¹⁸.

Il dibattito giuridico, per lo più di scuola positivista, approfondisce le caratteristiche soggettive del delitto, come motivi caratterizzanti rispetto all'omicidio: le dibattute questioni della vitalità del neonato e del tempo intercorso tra la sua nascita e l'uccisione, fanno da corollario ad un'altra questione dirimente, ossia quella della illegittimità, senza che vengano risparmiati cinici giudizi di valore per definire la minore gravità di questa uccisione, che produce un danno immediato minino perché l'uccisione di un infante illegittimo non può davvero considerarsi come una perdita grave per la società. Questo il postulato di fondo.

Di riflesso, viene poi forgiata l'immagine dell'infanticida «onesta», strumento involontario dell'affermazione dei valori della moralità familiare ottocentesca, che devono essere, nelle intenzioni dei giuristi, gli stessi che, risvegliando il suo senso morale e il pudore, la spingono ad avventarsi contro il figlio per difendere se stessa, magari in preda a transitori stati morbosi che rendono possibile un comportamento prima impensabile. A metà strada tra il delitto d'occasione e quello passionale, l'infanticida non corrisponde ad una personalità crudele, ma è determinata dalla commozione straordinariamente cagionata da caso miserevole di donna onesta ma travagliata.¹⁹

L'art. 369 del codice Zanardelli stabilisce che «quando il delitto previsto dall'art. 364 (omicidio volontario) sia ai danni di un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile e nei primi 5 giorni dalla nascita, per salvare l'onore proprio, della moglie, della sorella, de discendente o della figlia adottiva, la pena è la reclusione da 3 a 10

¹⁸ S. SELMINI, *Profili di uno studio storico sull'infanticidio*, cit., p. 116.

¹⁹ G. B. IMPALLOMENI, *L'omicidio nel diritto penale*, Unione Tipografica Editrice, Torino 1990, p. 551.

anni»²⁰. Perfezionandosi come fattispecie attenuante nella categoria degli omicidi, ora l'«onore» costituisce, come unica «causa a delinquere»²¹, motivo della sua specializzazione e *condicio sine qua non* per la sussistenza del reato, facendo sì che, in via teorica, nel caso in cui non potesse essere provato il movente della causa d'onore, il reato ipotizzato, astrattamente ascrivibile, sarebbe stato l'omicidio volontario.

Il concetto della «causa d'onore», in particolare, risente di diverse interpretazioni dottrinali, che influenzano in modo significativo il *modus operandi* dei giudici di fine ottocento. Infatti, nonostante fosse formulata dai giuristi ed ideologi, viene raramente menzionata negli interrogatori delle imputate e, tuttavia, regolarmente invocata per la formulazione del capo di imputazione delle stesse, anche se, obiettivamente, in molti casi gli inquirenti avrebbero faticato non poco a riconoscere, nel contesto del reato, una reale situazione «onorata» minacciata dalle gravidanze illegittime. Si ricorre spesso ad elementi soggettivi per giustificare il ricorso alla causa d'onore, come la pedissequa volontà della donna di celare ad ogni costo il proprio stato di gravidanza, che, in realtà, molto spesso viene data per scontata nella pratica giudiziaria, o a una nozione molto ampia del senso dell'onore, applicate anche a donne dalla fama già compromessa, facendovi rientrare, per via estensiva e analogica, secondo una interpretazione dalle maglie molto larghe, elementi extragiuridici o metagiuridici, come gli stati soggettivi: timore, emarginazione, la condizione lavorativa. Tutti elementi tesi a giustificare la sussistenza della causa d'onore, la sola che avrebbe potuto giustificare un trattamento sanzionatorio più mite. In molti casi emerge lo sforzo compiuto da i giudici per far corrispondere i casi concreti ad un modello astratto di infanticida, frutto dell'intreccio di elementi di tipi medico e quelli strettamente giuridici, proposto con insistenza dalla letteratura sull'argomento.

Infatti, se la presunzione della causa d'onore è lo schema in cui inquadrare formalmente questa fattispecie di reato con conseguente rinvio a giudizio per il

²⁰ S. SELMINI, *Profili di uno studio storico sull'infanticidio*, cit., p. 49.

²¹ F. DE COLA PROTO, *L'aborto e l'infanticidio nella dottrina e nella giurisprudenza*, Messina, Tipografia del Foro, 1889, p. 189.

soggetto agente, lo stato di alterazione psicologica, la mania puerperale o l'incoscienza morbosa diventano elementi discriminanti quantomeno in termine di diminuzione della pena, soprattutto sotto la formula della semi-infermità mentale. In questa formula si fanno rientrare gli stati passionali e altre situazioni emotive, come quegli stati noti nelle letteratura medica come «stati di incoscienza morbosa» della donna «malata dell'istinto materno» teorizzati in quegli anni.²²

Nonostante questo, la prassi giudiziaria, solo in un momento successivo, piuttosto tardivamente, comincia ad avvalersi dello strumento della perizia psichiatrica vera e propria. Prima di allora, spesso si assisteva, in sede processuale per l'accertamento dei fatti, ai fini della riduzione di pene, alla dichiarazione di semi-infermità mentale o al proscioglimento in caso di infermità totale, basandosi sulle stereotipate osservazioni presenti nella perizia medica generale, chiaramente non idonea, per ovvie ragioni, ad fornire un quadro chiaro sulla reale sussistenza del grave vizio di mente e della sua esatta portata scriminante.

In ragione di ciò la situazione registra un discreto aumento di assoluzioni e di sentenze di condanna con diminuzione di pena per semi-infermità mentale.

5. L'infanticidio nell'attuale codice penale: l'art. 578. – Una distinzione preliminare si impone: è utile, e non solo per fini meramente classificatori, tenere distinto l'infanticidio da altre figure affini.

Il termine infanticidio, dal latino *infantis cidim* o *caedium*, significa l'uccisione di chi non ha ancora l'uso della parole; indica quindi l'uccisione del feto, vivo e vitale, durante il parto o immediatamente dopo di esso. In criminologia si suole distinguere tra: il neonaticidio, che ricorre nell'immediatezza della nascita; l'infanticidio, che è l'uccisione del bimbo entro l'anno di vita; il figlicidio o liberticidio, che ricorre quando la vittima ha più di un anno. Il termine figlicidio, tradizionalmente, nella cultura giuridica, indica l'uccisione del figlio da parte di un genitore, sia esso padre

²² S. SELMINI, *Il delitto incosciente. Storie di isteria nei processi per infanticidio*, in G. Bock, G. Nobili (a cura di), *Il corpo delle donne*, cit., p. 119.

o madre²³. Si differenzia dall'infanticidio principalmente per due ordini di motivi: il primo è il fattore generazionale mentre il secondo lo troviamo nella figura criminale, in quest'ultimo caso soggetti attivi del reato possono essere entrambi i genitori, mentre nell'infanticidio è esclusivamente la madre.²⁴

L'infanticidio e il neonaticidio ricorrono, per il nostro, come per gli altri codici penale, solo qualora l'uccisione si verifica immediatamente dopo la nascita.

Ciò detto, restringiamo il campo di indagine alla sola figura dell'infanticidio, oggetto principale del presente lavoro.

La definizione normativa attualmente vigente nel nostro codice penale, è data dall'art. 578, rubricato "Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale", a tenore del quale: *«La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.*

A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi. Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale».

La struttura oggettiva di tale figura delittuosa presenta un certo grado di complessità, che può dar luogo a problemi interpretativi ancorché applicativi.

Vediamo. Se guardiamo al suo nucleo essenziale, che è quel «*cagionare la morte*», risulta agevolmente, sotto il profilo ricostruttivo, un reato a forma libera, come tale realizzabile sia in forma attiva che omissiva. Classico esempio di scuola di condotta omissiva, com'è noto, è quella della madre che lasci morire il proprio neonato, omettendo di nutrirlo o abbandonarlo in un luogo freddo e situazioni simili.²⁵

L'art. 578 c.p. delinea il reato di infanticidio come una figura criminosa speciale, che considera la colpevolezza dalla madre in misura attenuata rispetto all'omicidio,

²³ I. MERZAGORA BETSOS, *Demoni del focolare. Madri che uccidono*, Centro Scientifico Editore, Milano 1999, p. 120.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Bologna 2007, p. 579.

laddove l'art. che lo regola, il 575 c.p., prevede espressamente che : «*Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno*».

Come si può vedere, diversa è la pena edittale; nell'art. 578 c.p. la pena si presenta decisamente più mite. All'opposto, il figlicidio è invece considerato una circostanza aggravante dell'omicidio semplice di cui all'art. 575 c.p.

L'infanticidio è un delitto contro la vita e l'incolumità individuale. Per la sua configurazione e, quindi affinché lo stesso possa essere attribuito all'autrice, occorre che la uccisione del neonato avvenga in particolari condizioni ossia «in condizioni di isolamento psicologico ovvero di abbandono materiale e morale».

Dunque, dati i suddetti presupposti del reato *de quo*, il legislatore codicistico ha optato per una precisa linea interpretativa: attribuire rilievo a tutte quelle condizioni di disagio psicologico che sono spesso, sebbene in parte e comunque parzialmente, indipendenti da condizionamenti esterni.

Gli artt. 575 e 575 del codice penale vigente costituiscono l'approdo normativo di un lungo percorso evolutivo, non sempre lineare, anzi tortuoso e irto di ostacoli. Segnano diversi salti in avanti rispetto al passato, ove, come so ricorderà, il previgente codice del 1889, attenuava la colpa per infanticidio, considerandola meno grave rispetto all'omicidio commesso per salvare l'onore.

L'attenuante prevista nel Codice Rocco, invece, si applica non solo alle madri, ma a chiunque, per motivi di onore, uccide un neonato.

Oggi, la norma, sposa una teoria soggettiva per determinare i contorni, limiti e circostanze in cui il reato si consuma, dando rilievo dirimente a tutti quegli elementi che contribuiscano a delineare lo stato soggettivo della donna.

Per espresso tenore letterale dell'art. 578 c.p., la donna che cagione la morte del proprio figlio appena nato, risponderà di infanticidio se ha commesso il fatto in stato di abbandono materiale e morale connesse la parto.

La nuova formulazione supera, quindi, la vetusta nozione di delitto d'onore, privilegiando invece altri aspetti, che, in una lettura costituzionalmente orientata delle norme, specie di quelle di rilievo penale, assurgono a tema centrale meritevoli di tutela da parte del legislatore penale. Così particolari situazioni sociali di disagio,



di svantaggio economico, emarginazione, miseria, mancanza di aiuto e solidarietà, clandestinità, solitudine nel cui contesto si è realizzato il parto, diventano variabili dipendenti della sussistenza o meno dello stato di abbandono che solo scrimina e in parte giustifica, la condotta dell'autore del reato, in un'ottica di un diritto penale decisamente più moderno e attento, quindi, alla dimensione umana dei soggetti coinvolti.